STATUTO

"PELORITANI S.P.A."

ART. 1

(Denominazione Sociale)

E' costituita, ai sensi dell'art. 113, comma 4, lett. a) e comma 5, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, una Società per Azioni denominata "**PELORITANI S.P.A.**".

La Società assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3 comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

La società è soggetto strumentale composto da Enti Locali Territoriali della Regione Sicilia per lo svolgimento in comune, in maniera integrata e coordinata, di servizi pubblici ed attività funzionali agli Enti Locali stessi relativi al soddisfacimento di bisogni di carattere non industriale o commerciale.

La società svolge la propria attività, come meglio indicato al successivo art. 4, a favore degli Enti Pubblici che ne sono soci e vi esercitano il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed eventualmente a favore di GAL comunque denominati ed in qualunque forma costituiti ed in particolare della società denominata "Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a. r.l." a sua volta costituita per la realizzazione di un gruppo di azione locale (GAL).

La società è espressione della collaborazione intercomunale di pubbliche amministrazioni, portatrici di interessi omogenei, per la produzione dì servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile delle comunità locali, ed ha come obiettivo la gestione efficiente, efficace ed economica delle stesse attività.

L'attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri soci.

ART. 2

(Sede)

La società ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Fiumedinisi (ME) presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Matrice CAP 98022.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici secondari, succursali ed agenzie sia in Italia che all'estero.

ART. 3

(Durata)

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2030, salvo proroghe da deliberarsi nelle forme di legge.

ART. 4

(Oggetto)

La società ha per oggetto la prestazione di servizi di supporto ed assistenza tecnica a favore dei Comuni, in forma singola e/o associata, che sottoscriveranno il capitale sociale qualunque sia il numero delle azioni sottoscritto ed eventualmente a favore di GAL comunque denominati ed in qualunque forma costituiti.

La società si propone:

a) l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati, anche relative a:

1) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali;

2) valorizzazione delle risorse naturali e culturali, compresa la valorizzazione dei siti di importanza comunitaria (siti SIC);

3) utilizzazione dei nuovi Know How e di nuove tecnologie per aumentare la

competitività dei prodotti e dei servizi dei territori dei Comuni consorziati della Società;

4) orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;

5) promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali;

6) sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai prodotti zonali;

7) prestare consulenza ed assistenza alle imprese, studiare piani finanziari, effettuare ricerche di mercato, studiare aspetti tecnici ed economici di ciascuna iniziativa;

8) orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;

9) erogare alle imprese finanziamenti anche infruttiferi o a tasso agevolato, nonché distribuire contributi a fondo perduto, provenienti anche da normative di incentivazione e sostegno comunitarie;

10) stipulare, in qualità di intermediario professionale, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario, per la gestione - a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali o analoghi strumenti, destinati a cofinanziare iniziative produttive nell'area e a fornire servizi reali alle imprese, svolgendo in tal caso anche attività di informazione e pubblicità;

11) stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;

12) organizzare e disciplinare la partecipazione delle imprese aderenti e comunque presenti sul territorio a mostre, fiere e mercati, anche permanenti, sia all'estero sia in Italia, fornendo ogni assistenza necessaria;

13) promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici per la discussione, l'approfondimento nonché per la migliore e più diffusa conoscenza della strategia di sviluppo della zona di competenza e delle singole proposte e dei progetti di maggiore

interesse per la collettività avvalendosi dell'ausilio dei mezzi di informazione;

14) agevolare i processi decisionali delle pubbliche amministrazioni;

15) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro alimentari tipici locali;

16) valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;

17) valorizzazione del patrimonio immateriale dell'area dei comuni consorziati, e delle connesse tradizioni popolari e degli antichi mestieri;

18) potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;

19) consulenze e ricerche in campo socio – economico, territoriale ed ambientale;

20) nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locali, nonché di nuovi metodi atti ad interconnettere le risorse naturali, umane e/o finanziarie del territorio dei comuni consorziati;

21) accesso a nuovi mercati od a nuove forme di commercializzazione;

22) servizi agli Enti Locali;

23) redazione e realizzazione di studi, piani e progetti di fattibilità;

24) organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere; acquisire, costruire, gestire impianti turistico-alberghieri, agrituristici, sportivi e ricreativi;

25) ricerca, promozione e gestione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate allo sviluppo economico, sociale, culturale e territoriale dell'area;

26) realizzare azioni che contribuiscano alla creazione di nuovi posti di lavoro e/o alla stabilizzazione dei posti di lavoro esistenti;

27) promuovere azioni volte a garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

b) la promozione dello sviluppo economico sostenibile del territorio della Regione Sicilia nonché, più specificamente, del territorio di uno o degli Enti Locali aderenti, purché su richiesta di questi;

c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio di opere, infrastrutture e impianti pubblici, di rilievo comprensoriale, intercomprensoriale e interprovinciale, e più specificamente, relativi al territorio di uno o più degli Enti Locali aderenti, purché su richiesta di questi;

d) la progettazione, la costruzione e l'esercizio di opere, infrastrutture e impianti pubblici, di rilievo comunale, purché su esplicita richiesta formulata per iscritto da uno o più Enti Locali soci;

e) a norma del combinato disposto del punto a) dell'art. 2 e dell'art. 14 della legge n. 109/1994, coordinata con le norme recate dall'art. 1 della legge regionale n. 20/2007 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (art. 2, legge regionale n. 7/2002 e art. 1, legge regionale n. 7/2003) la società per la realizzazione dei lavori indicati ai superiori punti da a) e b) e di singolo importo superiore a 100.000 euro predispone e approva un Programma Triennale e i suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

f) a norma del combinato disposto dell'art. 33 e delle definizioni di cui all'art. 3, punti 25, 26 e 34 del Codice dei Contratti, Dlgs 163/06 e s.m.i., la società quale Centrale di Committenza acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, e/o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

g) la progettazione e gestione in favore dei soci di Sportelli unici per le attività produttive comprensoriali, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici e georeferenziati;

h) l'attività editoriale e giornalistica, ad esclusione dei quotidiani, a favore degli Enti Locali, anche su supporti elettronici, magnetici, telematici e via internet, comprensiva, a titolo esemplificativo, di redazione, stampa, diffusione, commercializzazione, vendita, distribuzione e quant'altro connesso e collegato;

i) la promozione culturale e artistica;

j) lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, comprese programmazione e promozione, studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica;

k) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di progetti sui temi della innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle Piccole e Medie imprese locali;

l) nella filiera del capitale umano ed in particolare per il mercato del lavoro, per il sistema formativo e l'università, la progettazione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione per figure professionali specializzate nella consulenza alle imprese, nei processi di innovazione e di qualificazione di prodotti/servizi alle pubbliche amministrazioni;

m) la realizzazione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche attraverso la realizzazione e gestione di banche dati sulle imprese, sulle loro caratteristiche ed esigenze;

n) la promozione di progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri paesi;

o) lo svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria, industriale, commerciale, finanziaria e terziaria, comunque connessa e complementare a quelle sopra indicate, e di ogni operazione che risulterà necessaria o utile per il conseguimento degli scopi sociali, con eccezione della raccolta del risparmio tra il

pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari. La società potrà svolgere la propria attività esclusivamente per gli enti previsti dall'art. 1 del presente statuto, e, comunque, nel rispetto della normativa applicabile ai singoli settori di attività.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta o promuovendo la costituzione di società, comunioni, consorzi di diritto privato ed altre forme associative, ivi comprese le società costituite ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, perseguenti gli stessi fini o aventi per oggetto attività strumentali o complementari a quelle indicate nel presente articolo, nel rispetto della vigente legislazione in materia e di quanto indicato dal presente statuto.

La società potrà, infine, prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.

ART. 5

(Soci)

Alla Società possono partecipare esclusivamente enti pubblici territoriali locali e organismi di diritto pubblico, sia in forma singola che associata, ricadenti nel territorio dei Peloritani, in cui è prevista l'attività di un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) denominato "Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza".

Per sostenere il raggiungimento dello scopo sociale, eccezionalmente, a seguito di delibera dell'Assemblea dei soci, possono diventare soci anche enti pubblici territoriali locali e organismi di diritto pubblico che non siano già socie della società denominata "Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a. r.l.".

La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al cento per cento (100%) per tutta la durata della Società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a

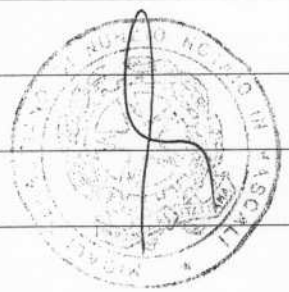

capitale interamente pubblico.

ART. 6

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro centonovantottomila (Euro 198.000,00) suddiviso in centonovantotto (198) azioni del valore nominale di Euro mille (Euro 1.000,00) cadauna. L'azione costituisce l'unita minima di adesione alla società ed è indivisibile.

2. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

(Variazioni del capitale sociale)

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui all'art. 5 del presente statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. è fissato in mesi sei.

3. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni

in natura.

ART. 8

(Azioni)

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

ART. 9

(Trasferimenti e prelazione)

1. Le azioni di proprietà dei Comuni, di organismi di diritto pubblico e quelle di proprietà delle società costituite dai Comuni possono essere direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società, partecipate dai Comuni medesimi, a capitale interamente pubblico locale ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite.

2. Qualora un socio, fuori dai casi di cui al comma precedente, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, esso dovrà previamente, con raccomandata A.R., da inviare al Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto - da individuarsi nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 dello statuto - e le condizioni di vendita. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la

propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

6. In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

7. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.

ART. 10

(Obbligazioni)

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ., con deliberazione dell'Assemblea Generale convocata in via straordinaria.

ART. 11

(Organi della Società)

Sono organi della Società:

1) L'Assemblea Generale dei soci;

2) Il Consiglio di amministrazione;

3) Il Collegio Sindacale.

ART. 12

(Assemblea generale dei soci)

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

ART. 13

(Convocazione delle Assemblee)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. In occasione di ogni convocazione, l'Organo amministrativo provvede ad inviare ai soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo a garantire la

prova dell'avvenuto invio, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza,

ai recapiti indicati nel libro dei soci in relazione alla tipologia di comunicazione prescelta, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo.

ART. 14

(Assemblea Ordinaria)

1. L'Assemblea Generale, convocata in via ordinaria:

a. approva i bilanci;

b. nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa, se previsto;

c. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

d. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci:

e. autorizza il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 19, nei modi ivi previsti;

f. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

2. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini previsti dall'art. 2364 Cod. Civ., comma 3. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la

presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice.

4. Per la nomina del Presidente e degli amministratori, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione si applicano le disposizioni tassative previste dall'art. 2369 comma 4 del Cod.Civ.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale.

ART. 16

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da suo delegato, o in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina, tra i presenti, un segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

2. E' compito del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da suo delegato, constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al

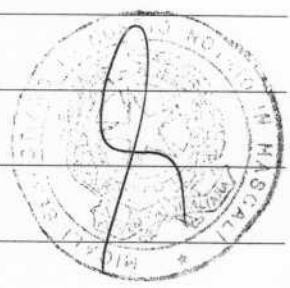

segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

3. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

(Consiglio di Amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea Generale, composto da un numero di amministratori non superiore a 5, incluso il Presidente.

2. Gli amministratori, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere anche non soci scelti fra coloro che hanno una adeguata competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti Regionali, aziende pubbliche o private, comunque a carattere sovra-comunale e comprensoriale.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

4. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente.

ART. 18

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della

maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo a garantire la prova dell'avvenuto invio e deve pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza deve pervenire almeno un giorno prima.

ART. 19

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

ART. 20

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

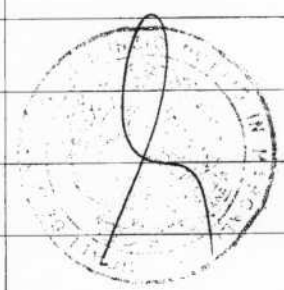

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato.

3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega lo sostituisce il consigliere più anziano.

ART. 21

(Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.

2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., il Presidente del Consiglio di Amministrazione a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. I soci, ove ritengano che il Presidente del Consiglio di Amministrazione abbia omesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinchè adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod.Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le

maggioranze ordinarie previste all'art. 14 dello statuto, i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione:

a) costituzione di nuove società;

b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;

c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;

d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi.

7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione che intenda discostarsi in modo sostanziale dal contenuto delle autorizzazioni ottenute o effettuare rilevanti operazioni per cui non ha ottenuto l'autorizzazione richiesta, adotta, disponendo preventiva e idonea informativa al Presidente del Coordinamento dei Soci Pubblici, di cui all'art. 27 dello statuto, apposita motivata deliberazione e la trasmette senza indugio ai soci.

ART. 22

(Amministratori delegati, Direttori e Procuratori)

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni.

2. Potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'Amministratore delegato e/o agli amministratori delegati, ai direttori e procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

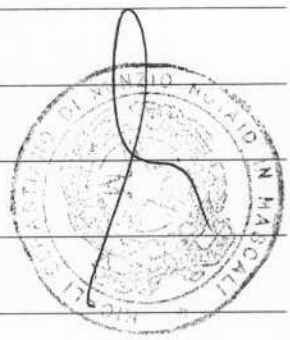

ART. 23

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili limitatamente per i tre successivi esercizi.

ART. 24

(Controllo contabile)

1. Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

2. Il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. L'incarico del controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, è conferito, sentito il collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci la quale determinerà il corrispettivo.

ART. 25

(Bilancio)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, corredandolo con la relazione sulla gestione.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dalla Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 2364 comma 2° Cod. Civ., il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione.

ART. 26

(Ripartizione degli utili)

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

ART. 27

(Controllo dei soci)

1. I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante la maggioranza qualificata prevista nel presente statuto per l'assemblea ordinaria dei soci dall'art. 14, 5° comma;

b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nel presente statuto all'art. 21;

c) a mezzo dell'organismo denominato "Coordinamento dei Soci Pubblici", il quale rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione fra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, circa l'andamento generale

dell'amministrazione della Società stessa, di disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima;

d) Il Coordinamento dei soci Pubblici è presieduto dal Presidente della già citata società "Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a. r.l.";

e) mediante l'esame della relazione semestrale di cui all'articolo 20.

ART. 28

(Scioglimento)

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

ART. 29

(Foro Competente)

L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che potessero insorgere fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

ART. 30

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie relative a diritti disponibili che potessero insorgere tra la Società ed i soci, gli Amministratori ed i soci, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, nonché tutte le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Messina, il quale deciderà secondo

diritto, con applicazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa di diritto societario e processuale in materia di arbitrato rituale.

ART. 31

(Disposizioni generali)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

É COPIA DELLO STATUTO ALLEGATO ALL'ATTO DA ME NOTAIO RICEVUTO IN DATA 4 NOVEMBRE 2009, REP. 20425, IN CORSO DI REGISTRAZIONE